

COMUNE DI CECINA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 10 del 15-04-2024

Oggetto: Parere su PIAO - SOTTOSEZIONE 3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2025/2026.”.

Il **Collegio dei revisori dei conti** del Comune di Cecina, formato dai sottoscritti:

Lucia Batistoni presidente;

Marco Nottoli componente;

Riccardo Vitti componente;

visti:

- L'art. 6 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 che testualmente recita *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- Il Decreto Ministeriale 8 Maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” che definisce una metodologia operativa per orientare le Amministrazioni nell'adozione dei rispettivi piani triennali, con possibilità di adattamento in base al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.
- Il Decreto Ministeriale 22 Luglio 2022 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14/09/2022 con cui sono state approvate le Linee di indirizzo ministeriali di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo, dal 1 Gennaio 2012, di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- il Decreto Legislativo 25 Maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017);
- l'art. 33 comma 1, del D.L. 34/2019 rubricato “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni nella L. 58/2019 con il quale sono state dettate nuove norme sulle assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria a decorrere dal 1.1.2020; - visto il D.M. 3 settembre 2019 del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di

personale a tempo indeterminato delle Regioni” (Art. 33, comma 1, del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34);

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

rilevato che con la Deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 29/12/2023, l'Ente ha dato atto di aver provveduto alla verifica annuale delle eccedenze ed ha dichiarato la non eccedenza di personale, assolvendo al richiamato obbligo posto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

vista la proposta inoltrata ai fini del rilascio del parere di competenza.

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- che la capacità assunzionale è sufficiente a coprire le nuove assunzioni previste.

rilevato che:

- l'ente rispetta il limite di cui all'art. 33 comma 1, del D.L. 34/2019 nonché il limite di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006;
- è stato rispettato, con riferimento alla programmazione finanziaria 2024 – 2026, il limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. con riferimento alla spesa “effettiva” ed alla spesa “potenziale” ex Linee di Indirizzo DFP dell'8 Maggio 2018, così come sintetizzato nelle tabelle riepilogative;

richiamato il parere espresso sul Documento Unico di Programmazione con verbale n. 45 del 27 Dicembre 2023;

accertato che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare il limite di cui all'art. 33 comma 1, del D.L. 34/2019 nonché il limite di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006;

Visti i Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai dirigenti interessati e dal Dirigente del Settore servizi finanziari, Tributi e Sviluppo Economico;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME,

parere favorevole

sul PIAO - SOTTOSEZIONE 3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2025/2026.”.

L'Organo di revisione:

Lucia Batistoni
Marco Nottoli
Riccardo Vitti